

A.R.S.A.C.

Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese

Viale Trieste, 93

Cosenza

GESTIONE STRALCIO ARSSA – Art. 1 bis, L.R. n. 5 del 12.02.2016

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n° 125/6-S del 1.8 MAG. 2022

Oggetto: Assegnazione del corpo B dell'unità fondiaria n. 18 (ex 66), sita nel fondo "Poverella" in agro di Rogliano (CS), in favore del sig. Tucci Antonio Giovanni, a norma degli artt. 3 e 4 della L.R. n. 10\2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Direttore Generale

Assistito dal dirigente del Settore Amministrativo Dott. Antonio Leuzzi, presso la sede dell'Azienda, assume la seguente deliberazione proposta dal Coordinatore Fondiario.

Premesso che:

- con L.R. n. 66\2012 viene istituita l'ARSAC;
- con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25.08.2020 il Dr. Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell'ARSAC;
- con Provvedimento n. 5/DG del 22/12/2021, il Dr. Antonio Leuzzi è stato nominato dirigente del Settore Amministrativo;
- con delibera n. 12/GS del 08/03/2016, il Dott. Tullio Ciacco è stato nominato responsabile del Coordinamento Fondiario della Gestione Stralcio – ARSSA;
- con deliberazione n. 149/DG del 28/12/2021 il Direttore Generale ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2022 e con deliberazione n. 1/DG del 10/01/2022 ha autorizzato la gestione provvisoria, in dodicesimi, del bilancio di che trattasi, che è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Azienda;
- con L.R. n. 5\2016 è stata istituita la Gestione Stralcio ARSSA incardinata in ARSAC;
- con delibera n. 4 del 10.02.2016 il Direttore Generale, ha istituito in ARSAC la Gestione Stralcio ARSSA.

Considerato:

- che con L.R. n. 10/2000, successivamente modificata dalle leggi regionali n. 7/2001, n. 18/2003 e n. 5/2016, sono previste le modalità di alienazione dei terreni della riforma;
- che l'unità fondiaria n. 18 di Rogliano con Sentenza n. 2645 del 19/12/2016 e Decreto di rigetto n. 392 del 01/07/2020 entrambi del Tribunale Ordinario di Cosenza è rientrata nella disponibilità dell'Ente.

Ritenuto:

- che con istanza del 22/10/2021, il sig. Tucci Antonio Giovanni, nato a Rogliano (CS) il 04/09/1947 e residente a Parenti (CS), ha chiesto l'acquisto delle particelle n. 106, 110 e 111, del foglio n. 34 di Rogliano (CS);
- che con nota n. 1421 del 02/05/2022 lo Sportello Liquidazione di San Giovanni in Fiore ha espresso parere favorevole all'attribuzione del suddetto terreno, facente parte del corpo B dell'unità fondiaria n. 18 di Rogliano (CS), esteso complessivamente ha 3.66.50, in favore del sig. Tucci Antonio Giovanni;
- che detta unità fondiaria è stata oggetto di annose vertenze legali ai vari livelli di giudizio per cui, considerato che le parti in causa hanno richiesto separatamente in acquisto, ed in qualità di eredi degli originari assegnatari, i due corpi che compongono detto fondo, è possibile far rientrare nelle cosiddette *"situazioni consolidate"* previste dall'art. 3, comma 3 della L.R. n. 10/2000 lo status di erede dell'assegnatario originario;
- che il comune di Rogliano ha certificato in data 20/04/2022 (Prot. n. 4124) che, nel vigente strumento urbanistico comunale, la particella n. 106 del foglio n. 34 ricade in Territorio Agricolo e Forestale – Sottozona "E2", mentre le particelle n. 110 e 111, stesso foglio, ricadono in "Territorio Agricolo e Forestale – Sottozona "E4";
- che in data 27/09/2021 il comune di Parenti ha attestato che il sig. Tucci Antonio Giovanni: *".... ha dedicato e dedica la propria attività fino a tutt'oggi, sin dalla morte del proprio genitore sig. Tucci Domenico, avvenuta il 27/10/2000, abitualmente alla lavorazione manuale dei propri terreni....."*;
- che in data 08/04/2022 il suddetto richiedente ha dichiarato di essere proprietario di terreni per un totale di ha 6.74.08 e di non essere proprietario né enfiteuta di altri fondi rustici;
- che per quanto sopra esposto, soprattutto per il fatto che la richiesta di attribuzione interessa un terreno agricolo posseduto da più tempo senza titolo dall'istante, non si fa luogo all'accertamento previsto dall'art. 3, punto 3 della L.R. 10/2000, in quanto trattasi di situazione già consolidata prevista dalla norma di interpretazione autentica di cui alla L.R. 7/2001, anche perché per il richiedente, essendo proprietario di altri terreni, tale assegnazione si configura come ampliamento degli appezzamenti già posseduti;
- che in data 08/04/2022 la sig.ra Guarascio Anna Antonia, nata a Parenti (CS) il 13/06/1950 e residente a Rende (CS), coniuge del sig. Tucci Antonio Giovanni, ha dichiarato che l'acquisto del suddetto terreno verrà effettuato a titolo esclusivo da parte del proprio coniuge ai sensi e per gli effetti dell'art. 178 del Codice Civile;
- che in data 08/04/2022 il sig. Tucci Antonio Giovanni ha dichiarato di impegnarsi a pagare un indennizzo risarcitorio per utilizzo sine titolo del suddetto terreno, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera b, punto 6, della L.R. n. 5/2016, di modifica della L.R. n. 10/2000;
- che in data 08/04/2022 il sig. Tucci Antonio Giovanni ha dichiarato:
 - "1) di non avere diritto e, comunque, di rinunciare integralmente e definitivamente a qualunque indennità o premio possa spettargli, per qualsiasi titolo, relativamente alle migliorie apportate al suddetto immobile fino al momento dell'acquisto, ad eccezione di quelle che verranno determinate dalla Commissione stima prevista dalla L.R. n. 10/2000 e che saranno detratte dal valore di stima degli immobili.
 - 2) di obbligarsi a tenere indenne codesto Ente da qualunque richiesta venisse avanzata da terzi per indennità o premi relativamente alle dette migliorie che da tali terzi fossero state, eventualmente, realizzate sull'immobile in oggetto; pertanto ove, in ipotesi, venissero

avanzate richieste in tal senso, il sottoscritto si obbliga a provvedere egli medesimo direttamente al soddisfacimento di detti terzi restando impegnato a fare tutto quanto necessario onde evitare che codesto Ente sia richiesto del pagamento.”;

- che in data 08/04/2022 il sig. Tucci Antonio Giovanni, ha accettato il prezzo di vendita, comunicato con nota n. 1216 del 08/04/2022, ammontante ad € 21.325,00 ed approvato dalla Commissione di Valutazione con verbale del 24/03/2022, chiedendo di rateizzare la suddetta somma in quindici annualità.

Tanto premesso e considerato:

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa espresso dal Coordinatore Fondiario;

Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Servizio Finanziario;

Acquisito il parere di legittimità espresso da Dirigente del Settore Amministrativo.

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa:

- di vendere con atto notarile al sig. Tucci Antonio Giovanni, nato a Rogliano (CS) il 04/09/1947 e residente a Parenti (CS), secondo quanto previsto dagli artt. 3 e 4 della L.R. 10/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il corpo B dell'unità fondiaria n. 18, sita nel fondo "Poverella" in agro di Rogliano (CS), in catasto al foglio n. 34, particelle n. 106, 110 e 111, esteso complessivamente ha 3.66.50, al prezzo di € 21.325,00 (euro Ventunomilatrecentoventicinque\00), valore attribuito in data 25/02/2022 ed approvato con verbale della Commissione di Valutazione del 24/03/2022, sulla base dei valori di mercato, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1 lettera b, punto 2 della L.R. 5/2016;
- di recuperare l'importo di € 21.325,00, (oltre spese di istruttoria tecnica, legale ed amministrativa e indennizzo risarcitorio) in 15 (quindici) annualità costanti e posticipate, al tasso di riferimento fissato dalla Commissione dell'Unione Europea in vigore al momento della stipula dell'atto di compravendita, così come stabilito dalla L.R. n. 18 del 30/10/2003;
- di richiedere al sig. Tucci Antonio Giovanni, al fine di garantire l'esatto, puntuale ed integrale pagamento delle rate di ammortamento, l'iscrizione di ipoteca sull'immobile oggetto di vendita, in favore dell'Ente, per la somma di € 21.325,00;
- di trasmettere n. 2 copie in originale del presente provvedimento al Coordinamento Fondiario della Gestione Stralcio ARSSA per gli adempimenti di competenza;
- di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ARSAC.

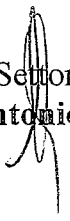
Il Coordinatore Fondiario

(Dr. Tullio Ciaeco)



Il Dirigente del Settore Amministrativo

(Dr. Antonio Leuzzi)



Il Direttore Generale

(Dr. Bruno Maiolo)



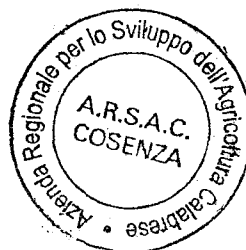
Il Servizio Finanziario, ai sensi della L.R. n° 8 del 04 febbraio 2002, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Ufficio Bilancio
(Dr. Salvatore Pace)

Il Coordinatore Fondiario
(Dr. Tullio Ciaceo)

Il Dirigente del Settore Amministrativo
(Dr. Antonio Leuzzi)

Il Direttore Generale
(Dr. Bruno Maiolo)



L'avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all'albo dell'ARSAC in data 18 MAG. 2022 sino al 01 GIU. 2022